

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Con il presente atto, viene costituita, con sede in Napoli alla Via Stella, 9, l'associazione forense denominata Avvocati Radicali Democratici, in sigla ARDE, con simbolo associativo "coccinella su ramo", sfondo verde e scritta in lettere maiuscole in bianco "ARDE" (C.F. 05273610634).

ART. 2

NATURA E PRINCIPI GENERALI

2.1. L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, ha durata illimitata e svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi altro movimento o altra organizzazione, salvo quelli a cui aderisce, in conformità con le norme statutarie.

2.2. L'associazione riconosce e rispetta il pluralismo culturale e politico dei propri iscritti, riconosce e tutela pari dignità a tutte le condizioni personali dei soci, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

2.3. L'associazione promuove l'alternanza delle proprie cariche associative. Le candidature a tali cariche sono regolate al fine di rendere gli incarichi contendibili per ciascun associato.

2.4. L'associazione riconosce la libertà di espressione e critica politica, nella sua accezione più ampia, come valore fondamentale della persona e dell'avvocato; rispetta la scelta dei propri soci di praticare la disobbedienza civile, quando le leggi vengano ritenute lesive di più alti valori e principi, tutelati in ambito nazionale ed internazionale.

2.5. L'associazione riconosce e promuove la libertà dell'avvocato da una concezione deontologica lesiva della propria autonomia e personalità, rispettando la sfera comportamentale dei propri iscritti che non abbia stretta attinenza con i doveri da osservare nell'esercizio della professione forense.

ART. 3

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1. Scopo primario dell'associazione è un'azione politica radicale, volta alla riforma dell'Ordine Forense italiano e alla nascita di un governo corporativo, unitario dell'avvocatura italiana, eletto a suffragio universale da tutti gli iscritti all'Ordine Forense.

3.2. Promuovere l'elaborazione di progetti di legge e di riforma che perseguano la piena rappresentatività di ogni avvocato italiano all'interno delle istituzioni forensi nazionali, garantendo la rigorosa alternanza all'interno delle stesse, per mezzo della limitazione temporale degli incarichi e l'affermazione di effettive condizioni di parità tra tutti gli avvocati nelle competizioni elettorali; contrastare a tal fine ogni asimmetria di potere che discrimini ingiustamente gli avvocati che aspirino a contendere le cariche politiche ed istituzionali forensi.

3.3. Impegnarsi perché ogni carica, politica, amministrativa o istituzionale, prevista nelle istituzioni forensi italiane, sia assegnata per mezzo di sistemi elettorali che riconoscano il peso proporzionale delle minoranze, valorizzando il confronto libero tra aggregazioni associative, politiche o singoli e riconoscendo l'elettorato passivo a ciascun avvocato appartenente all'Ordine Forense, senza limitazioni legate ad anzianità, regolarità contributiva, sanzioni disciplinari riconducibili all'azione politica.

3.4. Nel riconoscimento che all'interno dell'avvocatura italiana esiste una discriminazione di fatto, sotto il profilo professionale, politico ed economico, delle donne, dei giovani e degli avvocati del sud e delle isole, battersi perché l'assetto normativo ed istituzionale dell'avvocatura rimuova tali disparità, promuovendo il sostegno dei colleghi più svantaggiati e battendosi per il diritto alla loro piena affermazione, professionale e politica.

3.5. Favorire e promuovere riforme e provvedimenti legislativi tesi alla riaffermazione di principi liberali della professione forense, affinché gli avvocati italiani non debbano più sottostare a vincoli ed oneri che ne limitino ingiustamente le possibilità lavorative o politiche e possano esercitare la professione forense nel modo più libero e proficuo, anche svolgendo diverse attività professionali, senza che ciò possa costituire motivo di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, ma assicurando la valutazione sull'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato in base a criteri di effettività e concretezza.

3.6. Favorire la massima partecipazione degli avvocati italiani alla politica forense, adoperandosi perché lo studio delle istituzioni forensi venga riconosciuto come elemento essenziale dell'istruzione, della formazione e dell'aggiornamento dell'avvocato.

3.7. Promuovere l'accesso alla professione forense tramite un esame strutturato in un percorso di apprendimento e pratica che valuti le capacità intellettuali del futuro avvocato nell'arco del periodo di formazione, esaltando, quali elementi per riconoscere l'idoneità del futuro avvocato, le attività di valore professionale e culturale effettivamente svolte.

3.8. Promuovere la creazione di un sistema di previdenza forense che affermi come suo obiettivo primario la sostenibilità dell'esercizio della professione forense e che ripudi l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale in misura non proporzionale al reddito effettivamente prodotto.

3.9. Battersi per la creazione di sistemi di verifica della formazione, della specializzazione e dell'aggiornamento degli avvocati italiani che ripudino ogni forma di assegnazione di crediti formativi, titoli specialistici ed attestati di aggiornamento, salvo che essi non derivino da una valutazione e verifica effettiva dell'apprendimento, o delle attività professionali e culturali, svolte dall'avvocato.

3.10. Favorire e promuovere l'ampliamento delle competenze professionali dell'avvocato, valorizzandone la formazione, attraverso il riconoscimento delle sue capacità di mediazione, componimento delle liti, asseverazione di atti sottoposti alla sua redazione, giudizio anche imparziale e non di parte, per mezzo di una logica ed un'attività di diritto collaborativo, autonome e

complementari rispetto alla normale attività all'interno del fenomeno contenzioso, processuale e stragiudiziale.

3.11. Tutelare la figura dell'avvocato, attraverso la lotta alla concorrenza sleale, interna ed esterna alla categoria ed adoperarsi per l'ottenimento della tariffa professionale minima, intesa come strumento di equità sociale e di difesa della figura dell'avvocato umano.

3.12. Favorire la partecipazione dell'associazione a tutti gli organismi, nazionali e sovranazionali, capaci di perseguire con più forza gli obiettivi associativi, anche per mezzo della devoluzione a tali organismi di una potestà decisionale idonea a vincolare l'associazione e i suoi associati.

3.13. Rappresentare e rafforzare la tutela dei propri soci e dei loro interessi, sviluppando ogni idonea iniziativa di mutualità associativa, promuovendo convenzioni ed altre attività in favore dei soci, anche volte ad ottenere per essi agevolazioni nella fruizione di servizi utili allo svolgimento della professione.

3.14. Valorizzare l'identità e l'effettivo ruolo sociale dell'avvocato, favorendo l'impegno dei soci per l'affermazione universale dei valori e dei diritti umani, per la realizzazione di effettive condizioni di uguaglianza e libertà di tutti, per la rimozione delle discriminazioni di qualsiasi tipo, per la realizzazione di una giustizia giusta, imparziale, attenta agli interessi dei più deboli ed alla loro difesa da soprusi e sopraffazioni di ogni genere, per l'affermazione di modelli sociali e giurisdizionali liberi e democratici.

ART. 4

ATTIVITA' FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVO

Al fine di raggiungere gli scopi statuari l'associazione potrà:

4.1. Promuovere ed organizzare iniziative culturali, manifestazioni, proteste o promuovere stati di agitazione nelle forme più opportune, sia in ambito locale che nazionale.

4.2. Curare ed editare pubblicazioni periodiche od occasionali, redigere notiziari, bollettini, comunicati, sia in proprio che per mezzo di canali multimediali quali radio, televisione, collegamenti e siti internet, gruppi ed altre reti informatiche, ed in generale utilizzare ogni altra forma di comunicazione per mezzo dei social network.

4.3. L'associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi sociali, che abbiano per protagonisti sia i soci che soggetti esterni.

ART. 5

SOCI

5.1. L'associazione prevede la qualifica di soci ordinari e soci sostenitori. La qualifica di socio si acquista secondo le modalità previste dagli organi nazionali, secondo le norme statutarie e regolamentari approvate.

5.2. Possono diventare soci ordinari dell'associazione: tutti gli appartenenti all'Ordine degli Avvocati italiani, inclusi quelli in pensione, purché non più in esercizio della professione; non possono diventare soci ordinari coloro che sono iscritti ad altre associazioni di avvocati aventi natura politico forense.

5.3. Possono diventare soci sostenitori dell'associazione tutti gli avvocati, i patrocinatori, i praticanti avvocati, che non possiedano i requisiti per diventare soci ordinari o che intendano iscriversi come sostenitori; il Direttivo Nazionale può comunque ammettere come soci sostenitori coloro che manifestino adesione ai principi e agli scopi dell'associazione.

5.4. I soci ordinari partecipano a tutte le attività e ai consessi dell'associazione, esercitano il diritto di voto e concorrono a tutte le cariche associative fin dalla propria iscrizione; i soci sostenitori non hanno diritto di voto in seno al Congresso Nazionale e all'Assemblea Nazionale e non possono concorrere a ricoprire cariche associative.

5.5. La qualità di socio si perde per morte, recesso, espulsione, ovvero per il mancato versamento della quota annuale entro il termine stabilito dall'associazione per il rinnovo dello status di socio.

5.6. Tutti i soci, ordinari e sostenitori, possono proporre iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi, possono curarne l'organizzazione; partecipano senza distinzioni a tutti i consessi e ai gruppi destinati esclusivamente ai soci e possono rivolgere ogni richiesta, istanza, proposta con qualsiasi mezzo idoneo alla conoscenza da parte degli organismi associativi.

5.7. Tutti i soci sono tenuti: all'osservanza delle norme dello Statuto e delle deliberazioni degli organi rappresentativi, all'osservanza dei regolamenti, alla collaborazione personale per il raggiungimento degli scopi dell'associazione ed al pagamento tempestivo della quota associativa, così come deliberata dall'associazione.

5.8. E' possibile ottenere la qualifica di socio ordinario, anche se ci si è iscritti come soci sostenitori, al maturare delle condizioni necessarie, su semplice richiesta al Direttivo Nazionale dell'associazione.

ART. 6

STRUTTURA ED ORGANI ASSOCIATIVI

6.1. L'associazione è strutturata con organi nazionali e sezioni locali, dotate degli organi locali corrispondenti.

6.2. Tutti gli organi nazionali, tranne l'Assemblea Nazionale, vengono eletti dal Congresso Nazionale ordinario e durano in carica per i successivi quattro anni, salva la possibilità di una loro durata inferiore, per indizione ed elezione da parte del Congresso Nazionale straordinario.

Essi sono:

1. Il Direttivo Nazionale;
2. Il Segretario Nazionale;

3. Il Presidente Nazionale;
4. Il Tesoriere Nazionale;
5. Il Congresso Nazionale;
6. L'assemblea Nazionale;
7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

6.3. Sono organi della sezione locale:

1. L'assemblea di sezione;
2. Il referente di sezione;
3. Il direttivo di sezione.

6.4. Ogni carica dirigenziale, nazionale o locale, inclusa quella di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, ovvero, qualora si succedano più mandati a seguito della celebrazione di Congressi Nazionali straordinari, per più di otto anni consecutivi. A seguito della scadenza temporale di otto anni, anche se ancora in carica, il socio dovrà dimettersi, potendo ricoprire un'altra carica associativa, anche diversa da quella occupata in precedenza, solo dopo un minimo di quattro anni dal momento di effettività delle sue dimissioni.

ART. 7

PATRIMONIO SOCIALE

7.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci ordinari e sostenitori e da ogni altro contributo da chiunque versato per l'attuazione degli scopi associativi. Esso è altresì costituito da qualsiasi bene acquistato o ricevuto in donazione destinato o comunque valutabile come utile all'attuazione degli scopi sociali.

7.2. Gli esercizi finanziari dell'associazione coincidono con l'anno solare: è obbligatorio per l'associazione approntare annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Direttivo Nazionale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

7.3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare le risorse economiche disponibili o gli avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari e delle attività connesse.

7.4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori – salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per

l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

ART. 8

IL DIRETTIVO NAZIONALE

8.1. Il Direttivo Nazionale è composto dai soci ordinari proposti dal Segretario Nazionale in sede congressuale, oltre a quelli successivamente nominati a norma del presente statuto. Il numero dei componenti del Direttivo Nazionale non può mai essere inferiore a cinque, salvo un numero inferiore di soci ordinari iscritti all'associazione. Ai fini dell'equilibrio di genere, il genere meno rappresentato non può mai essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti dell'organo.

8.2. Il Direttivo Nazionale, nel corso del mandato, può deliberare l'ingresso di nuovi membri, che si siano particolarmente distinti nell'attività associativa, o che comunque assicurino una più ampia rappresentatività territoriale dell'associazione, in ragione del suo radicamento nei vari fori italiani.

8.3. Il Direttivo Nazionale attua le delibere del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale; adotta le delibere, esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondente agli scopi statutari dell'Associazione; concorre a determinare l'indirizzo politico dell'associazione insieme agli altri organi nazionali, nel rispetto della volontà del Congresso Nazionale.

8.4. Il Direttivo Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie, elabora ed approva i regolamenti che regolano la vita associativa; si riunisce, anche mediante sistemi di videoconferenza, con cadenza almeno mensile, con le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti associativi, ma può essere convocato dal Segretario Nazionale in qualsiasi momento, per motivi urgenti che vanno ratificati dal Direttivo Nazionale stesso.

8.5. Il Direttivo Nazionale approva i bilanci dell'associazione e tutti i documenti, le relazioni ed i giustificativi ad esso allegati, curandone la tempestiva pubblicazione e la piena conoscibilità da parte di tutti i soci.

8.6. Il Direttivo Nazionale organizza dipartimenti tematici che curino lo sviluppo ed il rafforzamento delle attività associative, favorisce il confronto tra i soci, coadiuva gli organi nazionali nell'organizzazione di eventi patrocinati o partecipati dall'associazione, assicura la più ampia partecipazione dei soci alla vita associativa, mediante la pubblicazione, con tutti i mezzi idonei alla piena conoscibilità, di tutti gli atti, i deliberati e le notizie relative alla vita dell'associazione.

8.7. Il Direttivo Nazionale decide altresì sulle proposte del Segretario Nazionale circa soci da rimuovere dagli incarichi ricoperti negli organi locali.

8.8. Il Direttivo Nazionale ratifica l'espulsione dei soci, a seguito del procedimento disciplinare regolato dall'associazione e può sottoporre all'Assemblea Nazionale la richiesta di espulsione del socio, per gravi colpe nei confronti dell'associazione, anche qualora i comportamenti del socio

incolpato non rientrino nel novero delle azioni sottoposte al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

8.9. Il Direttivo Nazionale, con la richiesta di almeno un terzo dei componenti, può riunirsi in seduta straordinaria, per discutere della sfiducia di uno degli organi nazionali dell'associazione. In tal caso il Direttivo Nazionale determina con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto ed in caso di approvazione della mozione, determina l'indizione del Congresso Nazionale straordinario dell'associazione.

8.10. Il Direttivo Nazionale può dichiarare la decadenza dei propri membri che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza valido motivo e può sfiduciare ognuno dei propri componenti, con mozione motivata. La sfiducia nei confronti di un componente dell'organo, non ricompreso negli organi nazionali, non comporta l'indizione necessaria del Congresso Nazionale straordinario dell'associazione.

8.11. Il Direttivo Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti al voto, salvo che si verta su delibere che attengano allo status del Segretario Nazionale, del Presidente Nazionale o del Tesoriere Nazionale. In tal caso il Direttivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso, a parità di voti, quello del Segretario Nazionale vale doppio.

ART. 9

IL SEGRETARIO NAZIONALE

9.1. Al Segretario Nazionale spetta la rappresentanza legale dell'associazione.

9.2. Il Segretario Nazionale assicura l'attuazione della piattaforma scelta in occasione del Congresso Nazionale, il rispetto di ogni altro deliberato congressuale e partecipa alla guida dell'associazione mediante la sua azione all'interno del Direttivo Nazionale.

9.3. Il Segretario Nazionale convoca il Direttivo Nazionale, ne dirige i lavori e ne fissa l'ordine del giorno, partecipando personalmente alla riunione o delegando il Presidente Nazionale ad assumere le sue funzioni.

ART. 10

IL PRESIDENTE NAZIONALE

10.1. Il Presidente Nazionale cura gli aspetti organizzativi dell'associazione, promuovendo in particolare le attività di carattere culturale a cui essa partecipi; assume le funzioni del Segretario Nazionale all'interno del Direttivo Nazionale, quando da quest'ultimo delegato, e può a sua volta delegare all'assunzione di tali funzioni uno qualsiasi dei membri del Direttivo Nazionale, qualora egli stesso non vi partecipi.

10.2. Spettano di norma al Presidente Nazionale le attività di rappresentanza nei consessi ed eventi di natura non politica e culturale a cui partecipi l'associazione. Il Direttivo Nazionale, con propria

delibera, può comunque decidere di delegare la rappresentanza associativa al Segretario Nazionale o ad altro socio.

ART. 11.

IL TESORIERE NAZIONALE

11.1. Il Tesoriere Nazionale cura l'integrità del patrimonio dell'associazione e sovrintende alla sua attività finanziaria; raccoglie ed incassa la quota dei soci; si assicura che il patrimonio sia destinato agli scopi sociali, rispondendo unicamente alle norme previste dall'ordinamento italiano e dal presente statuto.

11.2. Il Tesoriere Nazionale predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, nonché la relazione di accompagnamento agli stessi, con piena facoltà di farsi coadiuvare ed assistere per ogni attività che necessiti di specifiche competenze tecniche, da soggetti anche esterni all'associazione, in grado di aiutarlo nel suo compito, scelti in piena autonomia. Restano a carico dell'associazione gli oneri relativi all'espletamento di tali attività.

11.3. Il Tesoriere Nazionale decade dal suo incarico in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o consuntivo da parte del Direttivo Nazionale. In tal caso il direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e determina l'indizione del congresso straordinario dell'associazione

ART.12

IL CONGRESSO NAZIONALE

12.1. Il Congresso Nazionale si svolge in via ordinaria ogni quattro anni, è il momento di massimo confronto politico e rappresenta la massima assise associativa, discute le proposte politiche e programmatiche per la guida dell'associazione ed elegge il Segretario Nazionale ed il Direttivo Nazionale sulla base della proposta presentata al Congresso Nazionale dal Segretario Nazionale scelto in tale sede.

12.2. Il Congresso Nazionale è regolato da apposito regolamento, predisposto dal Direttivo Nazionale. Il regolamento congressuale stabilisce le modalità di organizzazione e partecipazione dei soci al Congresso Nazionale, sia ordinario che straordinario, garantendo la massima rappresentatività dell'assise.

12.3. Possono partecipare al Congresso Nazionale tutti i soci, ordinari e sostenitori, iscritti all'associazione fino al termine di sette giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale, con le prerogative concesse a ciascuna categoria di socio dal presente statuto.

12.4. Il Congresso Nazionale straordinario, salve le altre disposizioni statutarie, deve comunque essere convocato ogni volta che il Segretario Nazionale si dimetta o sia impossibilitato all'esercizio della sua attività per fatti accertati dal Direttivo Nazionale.

12.5. Il Congresso Nazionale discute ed approva le piattaforme programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario Nazionale e dai soci indicati quali membri del Direttivo Nazionale da ciascun candidato.

12.6. Il Congresso Nazionale determina sulle modifiche statutarie dell'associazione, secondo il regolamento congressuale approvato.

ART. 13

ASSEMBLEA NAZIONALE

13.1. L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci, ordinari e sostenitori; rappresenta il luogo privilegiato di discussione permanente dei soci, ponendosi in funzione di controllo democratico sull'operato del Direttivo Nazionale e di tutti gli organi nazionali dell'associazione.

13.2. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Direttivo Nazionale, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ovvero con frequenza maggiore, nel caso il Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno.

13.3. L'Assemblea Nazionale deve comunque essere convocata ogni qualvolta almeno un terzo dei soci, indipendentemente dalla propria qualificazione, ne faccia richiesta espressa al Direttivo Nazionale, indicando gli argomenti per cui si richiede la convocazione.

13.4. L'Assemblea Nazionale delibera e si svolge secondo le determinazioni assunte dal Direttivo Nazionale, con apposito regolamento.

13.5. L'Assemblea Nazionale può sottoporre al Direttivo Nazionale mozioni politiche di qualsiasi tenore, ivi comprese mozioni di sfiducia verso ogni socio e verso le cariche associative; può richiedere la discussione dei bilanci e dei rendiconti associativi approvati e proporre modifiche dello statuto e dei regolamenti associativi; può deliberare la convocazione del Congresso Nazionale straordinario; può deliberare la nomina di uno o più componenti del Direttivo Nazionale, qualora lo richieda almeno un decimo dei soci ordinari.

13.6. L'Assemblea Nazionale, convocata in via ordinaria, decide sull'espulsione dei soci, per gravi colpe nei confronti dell'associazione, su proposta del Direttivo Nazionale.

13.7. La partecipazione all'Assemblea Nazionale è consentita a mezzo di delega, rilasciata esclusivamente ad altro socio ordinario. In tal caso ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.

13.8. Nel caso di mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Nazionale nei confronti del Segretario Nazionale, l'associazione procederà all'indizione del Congresso Straordinario, per la ridefinizione degli organi nazionali.

Art. 14

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

14.1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è di norma eletto dal Congresso Nazionale e comunque da tutti i soci ordinari, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel proprio ambito il suo Presidente.

14.2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri esercita l'azione disciplinare interna all'associazione, secondo i dettami dell'apposito regolamento redatto dal Direttivo Nazionale.

14.3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può indire l'Assemblea Nazionale in caso di inosservanza di tale obbligo da parte del Direttivo Nazionale.

14.4. In caso di espulsione del socio su proposta del Direttivo Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri esercita la funzione di giudice di appello rispetto alle determinazioni dell'Assemblea Nazionale. La sua decisione non è impugnabile da altri organi associativi.

14.5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nel rispetto del regolamento disciplinare e di ogni garanzia di contraddittorio con il socio, può inibirgli temporaneamente l'uso degli spazi, dei consessi e dei gruppi associativi, su proposta del Direttivo Nazionale. A tale provvedimento deve fare comunque seguito il procedimento disciplinare, secondo le modalità predisposte dall'apposito regolamento.

ART. 15

LA SEZIONE LOCALE

15.1. La sezione locale è articolazione meramente territoriale ed organizzativa dell'associazione, mirante a consentire un migliore espletamento delle attività associative da parte dei soci e degli organi locali e priva di funzioni concorrenti con gli organi nazionali.

15.2. Ferme restando le prerogative degli organi nazionali, le sezioni e gli organi locali dispongono di autonomia finanziaria ed operativa, nei limiti del presente statuto e dei regolamenti da esso derivanti.

15.3. La creazione di una sezione locale è possibile all'interno di ogni Foro giudiziario esistente in Italia, ogni qual volta il Direttivo Nazionale riconosca l'esistenza di un numero di soci e delle condizioni sufficienti ed idonee a costituire l'articolazione sezionale.

15.4. I soci ordinari appartenenti a Fori in cui non è presente una sezione locale hanno comunque diritto al pieno riconoscimento e concorrono ugualmente all'indirizzo ed alla guida dell'associazione; partecipano, secondo le regole del presente statuto e dei regolamenti e deliberati associativi, all'elettorato attivo e passivo per gli organi nazionali, per l'approvazione dei regolamenti, per le modifiche statutarie, per le mozioni congressuali ordinarie e straordinarie, rapportandosi con gli organi associativi nazionali.

15.5. Il Direttivo Nazionale, nel creare la sezione locale, nomina tra i soci ordinari un referente di sezione, che può essere sostituito con una propria delibera, anche su proposta del Segretario

Nazionale. Il referente di sezione assicura che la sezione segua l'indirizzo politico dell'associazione.

15.6. Il referente di sezione assicura l'elezione di un direttivo di sezione da parte dell'assemblea di sezione, con modalità autonome, purché democratiche ed ispirate ai principi, allo statuto ed ai regolamenti associativi; presiede e convoca l'assemblea di sezione, a cui possono partecipare tutti i soci appartenenti al Foro della sezione, garantendone lo svolgimento con cadenza almeno annuale, ma potendo convocarla con maggiore frequenza, secondo il suo apprezzamento.

15.7. L'assemblea di sezione è regolata da un proprio regolamento autonomo, assunto nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari; discute di ogni attività utile a radicare l'associazione nel Foro corrispondente, formulando proposte al Direttivo Nazionale, che ha l'obbligo di pronunciarsi sulle stesse, con provvedimento motivato.

ART. 16

SCIoglimento

16.1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale, appositamente convocata, con il voto della metà più uno degli aventi diritto.

16.2. La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, ove necessari, con tutti i poteri di gestione e di disposizione. Sono applicabili, per quanto di ragione, gli articoli da 11 a 15 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ART.17

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

17.1. Tutte le norme del presente statuto verranno osservate, per quanto possibile, a partire dalla costituzione dell'associazione. Laddove non sia possibile, nella fase di costituzione originaria e di prima elezione degli organi associativi, si procederà nel rispetto dei principi statutari, con atti dell'Assemblea Costituente, riunita in funzione di Congresso Nazionale ed Assemblea Nazionale.

17.2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

I Soci fondatori di ARDE